



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche

C. F. e P. IVA 80000650426

ATTO DI CONVENZIONE IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

(art. 38 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42)

N. 7999 DI REPERTORIO

Visto il D.L.gs 22/01/2004 n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i. ed in particolare gli artt.35, 36 e 38;

Visto l'art.1 del D.L. n.86 del 12/07/2018 convertito nella legge n. 97 del 09/08/2018;

Visto il comma 1 lett. i) del D.P.C.M. del 19 giugno 2019 n. 76 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività' culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", che conferisce ai Soprintendenti la competenza attinente la stipula degli accordi e delle convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi conservativi alle cui spese abbia contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità di accesso ai beni medesimi da parte del pubblico ai sensi dell'art.38 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 5 (cinque) del mese di novembre, in Ancona, Piazza del Senato n. 15 – sede della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche, innanzi a me Maria Colagiacomo, Ufficiale Rogante delegato alla stipula dei contratti in forma pubblico-amministrativa dal Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche con decreto n. 4 del 22/10/2019, a norma dell'art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e dell'art. 95 del R.D. 25.03.1924, n. 827, al fine di procedere alla stipula in forma pubblica amministrativa dell'atto di convenzione previsto dall'art.38 del D.L.gs n.42/2004 e s.m.i. sono convenuti i signori:

growlene Tanm

C1111

Meni pre

- per il Ministero per beni e le attività culturali e per il turismo, la Dr.ssa Marta MAZZA in qualità di Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche, nata a Conegliano (TV) l'11 gennaio 1967, C.F.: MZZMRT67A51C957W;

- per la proprietà, Dr. Gianluca TASINI nato a Pesaro (PS) il 20/04/1971, C.F.: TSNGLC71D20G479F, domiciliato a Pesaro (PS) Via Degli Abeti n.7/A, che interviene nel presente atto in qualità di Liquidatore Giudiziale della procedura di concordato preventivo della Piquadro Società di Ingegneria S.r.l., dichiarata dal Tribunale di Urbino con Decreto n.7/2014 Conc.Prev. Cron.318/2016 del 3/11/2016, depositata presso la cancelleria di Urbino in data 4/11/2016 (come da Allegato n. 1); Sig. Salvatore CONTI, amministratore unico della Piquadro Società di Ingegneria S.r.l., nato a Nellingen Auf Den Filder (già Repubblica Democratica di Germania) in data 11/12/1963 e residente a Cagli (PU) in Corso XX Settembre n. 101, C.F. CNTSVT63T11Z112N, nominato con delibera dell'Assemblea dei soci del 13/5/2014 e munito dei necessari poteri come da statuto vigente;

Premesso che al momento della richiesta di contributo ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 42/2004, la Piquadro Società di Ingegneria S.r.l., con sede legale a Cagli (PU) via Don Giuseppe Celli n. 25, iscritta al registro Imprese di Pesaro e Urbino, .REA PS-168655, C.F. e P. Iva 02279670414 era proprietaria dell'intero immobile denominato "Palazzo Felici Balloni", sito a Cagli (PU).via Don Giuseppe Celli n. 25 e quindi beneficiaria del contributo richiesto;

Preso atto del sopra citato Decreto di omologa della procedura di Concordato Preventivo del Tribunale di Urbino e da quanto emerge dalla Visura Camerale della Società del 22/10/2019, nei quali il Dr. Gianluca Tasini è identificato quale Liquidatore Giudiziale;

Tenuto conto che con istanza del 13/9/2019 il Dr. Gianluca Tasini, in qualità di Liquidatore Giudiziale, ha inviato al Tribunale di Urbino, specifica informativa per la sottoscrizione della presente convenzione;

Considerato che il Giudice Delegato, Dr. Vito Savino, in data 1/10/2019 ha restituito l'istanza

di cui trattasi, inserendo il proprio "Visto Nulla Osta", firmando digitalmente il documento (vedasi allegato n. 2);

Per tutto quanto sopra esposto, il Dr. Gianluca Tasini ed il Sig. Salvatore Conti, sono formalmente deputati alla firma della presente convenzione, per la Piquadro Società di Ingegneria S.r.l., come sopra identificata.

Io Ufficiale Rogante sono certo della identità personale e qualifica di detti comparenti i quali, nel nome come sopra mi chiedono, rinunciando con il mio consenso alla presenza dei testimoni, dichiarano di ricevere quest'atto in forma pubblica amministrativa

PREMESSO

Che la proprietà ha sostenuto l'onere per l'esecuzione di lavori di restauro autorizzati dalla Soprintendenza competente, con provvedimento prot. n. 5272 del 28/4/2009;

Che la proprietà ha chiesto il contributo ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs 42/2004 e che la stipula della convenzione è condizione necessaria per regolare l'accesso ai beni ai sensi dell'art. 38;

Che con la firma della presente convenzione si autorizza il Ministero al trattamento e alla

pubblicazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR del 27/04/2016 entrato in vigore il 19/09/2018; Che l'edificio oggetto della presente convenzione di visita è l'immobile denominato "Palazzo Felici Balloni", sito nel Comune di Cagli (PU), via Don Giuseppe Celli n. 25, distinto al N.C.E.U. del medesimo Comune al Fgl. 218, particella 57, sub 1 (cat. A/1, classe U, cons. 15,5 vani, rendita € 1.681,07) graffata alla particella 58, e la particella 57, sub 2 (cat. A/4, classe 2, cons. 10,5 vani, rendita € 271,14), sottoposto alla tutela con D.M. del 10 novembre 1986, tutt'ora valido ai sensi dell'art. 128 del vigente D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Che l'immobile sopra identificato è di proprietà di Piquadro Società di Ingegneria S.r.l., C.F. e P.Iva 02279670414

> Jeffer J₃

CONVENGONO E STIPULANO

Le seguenti modalità di accesso gratuito del pubblico all'immobile di cui in premessa:

Art. 1 (Descrizione delle parti dell'immobile accessibili al pubblico)

La visita potrà avvenire in tutte le parti maggiormente significative dell'edificio, con particolare riferimento a quelle restaurate con parziale contributo economico dello Stato.

Art. 2 (Indicazione dei giorni ed orari di visita)

La visita potrà avvenire il primo sabato e domenica del mese, dalle ore 9,00 (nove) alle ore 12,00 (dodici) di ogni mese dell'anno nonché, eventualmente, per le Giornate del Patrimonio o di altre iniziative analoghe organizzate dal Ministero, delle quali verrà data comunicazione annuale da parte del Ministero stesso;

il proprietario si impegna a porre all'ingresso dell'edificio, una targa ove si evidenzi che l'edificio è stato restaurato con parziale intervento contributivo dello Stato e nella quale siano riportati i giorni di visita e gli orari stabiliti dalla presente convenzione, il nominativo del proprietario o suo delegato, nonché i recapiti telefonici per la visita; l'ubicazione della targa e le caratteristiche della stessa, saranno concordate direttamente con la competente Soprintendenza.

Art. 3 (Durata della Convenzione)

La durata della convenzione è fissata per un periodo di tempo concordato in anni 15 (quindici), a partire dalla data della stipula della presente.

Art. 4 (Esonero responsabilità dello Stato e altre condizioni)

Lo Stato non potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno che dovesse verificarsi a persone o cose durante l'orario di visita stabilito dal presente atto di convenzione; la visita avverrà a titolo gratuito senza quindi percepire alcun compenso né per l'ingresso né per eventuali spiegazioni di carattere storico-artistico che la proprietà fosse intenzionata a fornire ai visitatori; ogni eventuale onere derivante dall'applicazione del presente atto di convenzione

primure Terran le

Jeff V

farà carico al proprietario dell'immobile. In caso di cessione del bene, anche temporanea, a titolo gratuito o oneroso, è fatto obbligo al proprietario di notificare all'acquirente o usuario a vario titolo, il vincolo di apertura al pubblico assunto con il presente atto.

Art. 5 (Inadempimento del proprietario)

In caso di mancato o incompleto adempimento degli obblighi oggetto della presente convenzione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, provvederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, all'integrale recupero delle somme elargite per le opere di conservazione e restauro dell'immobile sopra descritto, nei confronti del proprietario pro temporis inadempiente.

Art. 6 (Pubblicità dell'atto)

Sarà cura della scrivente Soprintendenza provvedere alla pubblicità dell'Atto di Convenzione, così come previsto dall'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 42/04 comunicando al Comune, nel cui territorio si trova il bene oggetto di convenzione, le condizioni di accesso al pubblico e adottando altresì ogni altra iniziativa preordinata a favorirne la conoscenza.

Art. 7 (Registrazione dell'Atto)

Il presente atto di convenzione è redatto in carta semplice, munito di marca da bollo, fornita dalla parte privata, la cui copia conforme, munita di marca da bollo, fornita dalla parte privata, sarà registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Ancona, a cura della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche. Le relative spese di registrazione sono a carico della parte privata, secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 7 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura alle parti, le quali a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in fine del presente atto ed a margine di ogni pagina.

growluse Terrin

flesh.

Il presente atto redatto da persona di mia fiducia, consta di sei pagine scritte con inchiostro indelebile ai sensi di legge, rese bollate.

Per la Proprietà – Il Liquidatore Giudiziale (Dr. Gianluca Tasini) <u>maulles Te</u> mm
Per la Proprietà – Il Legale rappresentante (Sig. Salvatore Conti)
Il Soprintendente (Marta Mazza)
L' Ufficiale Rogante (María Colagiacomo) Work Olofus
/ 1/

ANIONA, 05/11/2019

In notto writto dato. Terrini granduce, c.F. TSHULC7102061479F, in qualita did liquidatore quinditiale della procedura di concerata Preventi ve N. 07/2014 Piquadro Socreta di Impequerva Sol, dischierato amologato dal Tribu meli di Universa in data 04/11/2016 e allo vitati in concellerve in data offillato, dischiera che le condunete evacarie m un exercedatare le nom me viorementi del controluto in conto calitale meli immo este Peterro Felicio Bellomi, di propretà di Piquadro e mità in cagli, vie quarfle Celli 25, è il reprenti:

IBAH IT775031M68701 0000 000 14535

DOTT. TASIMI GRAPLUCA

grendena Temm